

Allegato "A" al N.ro 2161 di Fascicolo

STATUTO

**TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -
DOMICILIO**

Art. 1) E' costituita la società per azioni con denominazione "**SICURA SOCIETA' PER AZIONI**" in sigla "**SICURA S.P.A.**"

Art. 2) La Società ha sede in Vicenza (VI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La Società, tramite l'organo amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e depositi in altre località, sia nel territorio nazionale che all'estero e potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale ai sensi dell'art. 2365 co 2 c.c.

Art. 3) La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II OGGETTO

Art. 5.1) La Società - entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con esclusione di qualsiasi attività il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge - ha per oggetto a) la progettazione, la produzione, la commercializzazione in qualsiasi forma prevista dalla legge e quindi anche direttamente presso il domicilio del consumatore, l'installazione, la gestione, la manutenzione, la riparazione, l'affitto/locazione di prodotti, di apparecchiature, di impianti, di macchinari, di sistemi ed affini per:

- la protezione e la difesa dagli incendi; - la prevenzione dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali;
- l'adeguamento di macchine ed impianti alle norme di sicurezza;
- il trattamento dell'aria, dell'acqua, del rumore e sistemi ecologici in genere;
- la sicurezza antifurto e antintrusione (compreso il videocontrollo, il telecontrollo, la teleassistenza, etc.);
- l'abbigliamento da lavoro ed il materiale antinfortunistico; - la segnaletica aziendale;
- la pulizia industriale;
- l'arredo industriale;

- i software relativi a tutto quanto sopra;

- gli impianti elettrici civili e industriali;

- gli impianti fotovoltaici ed i sistemi per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili;

- protezioni e ripari antinfortunistici metallici e non;

b) l'organizzazione di servizi, corsi, seminari e quant'altro relativamente alle materie illustrate al punto a);

c) l'attività di ricerca e sviluppo relativo alle materie illustrate al punto a);

d) l'assistenza e la consulenza tecnica nonché l'attività di servizi su tutti i settori di cui sopra;

e) il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, nonché il commercio elettronico ed a distanza e direttamente presso il domicilio del consumatore, nonché l'importazione e l'esportazione dei prodotti affini ai settori sopra indicati;

f) l'assunzione, con o senza deposito, di rappresentanze ed agenzie nazionali od estere e/o di mandati di commissionaria o di fiduciaria di aziende od enti nazionali ed esteri operanti nei settori predetti;

g) la gestione di rifiuti propri o di terzi nell'ambito dell'attività esercitata;

h) l'esecuzione di lavori edili finalizzati alla sicurezza sul lavoro.

Potrà inoltre effettuare l'attività di studio e soluzione delle problematiche nel campo dell'ecologia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e della tutela del lavoratore nell'ambiente di lavoro ed erogazione di servizi in materia di consulenza alle imprese.

Art. 5.2) La società - sempre entro i limiti e con le modalità di legge - potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

a) l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione in proprio, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, il tutto con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e con la stretta osservanza dei provvedimenti normativi di cui al punto 5.4).

La Società, in qualità di capogruppo, potrà esercitare tutte le funzioni direzionali nonché di co-

ordinamento nei confronti delle società del gruppo

e più precisamente:

- gestione e sviluppo delle risorse umane;
 - gestione dei brevetti e marchi di tutto il gruppo;
 - servizio informatico centralizzato;
 - coordinamento tecnico amministrativo e servizi amministrativi a favore delle partecipate;
 - controllo di gestione;
 - finanza e tesoreria;
 - ricerca e sviluppo;
 - gestione dei marchi aziendali delle partecipate;
 - ogni altro servizio di interesse del gruppo o di singole società partecipate;
- (b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni e fabbricati di qualsiasi tipo, nonché aziende aventi per oggetto l'esercizio di attività di impresa nel settore della prestazione di servizi a favore di altre imprese o privati;
- (c) la costruzione, direttamente o tramite commissioni in appalto, di fabbricati di ogni altro genere comunque connessi, nonché la vendita e la permuta degli stessi in blocco o frazionati;
- (d) la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi industriali;
- (e) la trasformazione di terreni agricoli incolti;
- (f) la concessione ad altre aziende ad esercitare, a determinate condizioni e sotto il proprio controllo, le attività sopra indicate, tranne quelle di holding, utilizzando mezzi comuni, segni distintivi comuni ed altri elementi di identificazione dell'azienda concedente, brevetti di invenzione ed altro;
- (g) servizi tecnico amministrativi e servizi informatici per aziende in genere anche se non controllate e non partecipate;
- (h) l'amministrazione di società del gruppo, controllate, collegate o consociate.
- i) Essa potrà inoltre, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti, assumere ovvero concedere in affitto nonché gestire aziende operanti nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera la società, nonché stipulare accordi di collaborazione durevole con altre imprese per lo sfruttamento delle proprie conoscenze tecnico industriali e commerciali, del proprio know how operativo gestionale e del proprio marchio commerciale.

Art. 5.3) La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungi-

mento dell'oggetto sociale - e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, consorzi tra imprese e cooperative aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà compiere, inoltre, a favore delle società partecipate, tutte le operazioni funzionalmente connesse all'approvvigionamento del credito presso istituti bancari ed enti creditizi in genere, ivi comprese le operazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 5.4) In ogni caso, restano tassativamente escluse quelle attività riservate dal D.Lgs. n. 58/98 e dal D.Lgs. n. 385/93 o da altre inderogabili norme di legge a particolari categorie di operatori o a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi, ed, in particolare, restano escluse, con elencazione solo esemplificativa e non tassativa, le attività di raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, di locazione finanziaria attiva, di erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci, nonché quelle finanziarie nei confronti del pubblico.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE

Art. 6.1) Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) diviso in n. 500.000,00 (cinquecento mila) Azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna suddivise in due categorie di Azioni e precisamente:

- n. 100.000 Azioni di categoria A (di seguito definite anche "Azioni A")
- n. 400.000 Azioni di categoria B (di seguito definite anche "Azioni B").

Art. 6.2) Le Azioni B sono azioni ordinarie. Le Azioni A sono azioni speciali.

Art. 6.3) Le Azioni A conferiscono i diritti previsti nei successivi articoli 8 (diritto di coven-dita), 24 (diritto di nomina di due amministratori) e 32 (diritti di nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente), oltre a quelli di intervento e di voto nell'assemblea dei soci e nell'Assemblea Speciale dei Titolari di Azioni di categoria A.

Art. 6.4) In sede di aumento di capitale dovranno essere emesse Azioni di tutte le categorie (riser-

vate in opzione ai soci già titolari di Azioni della medesima categoria), nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di Azioni. Il mancato rispetto della suddetta proporzione tra le diverse categorie di Azioni, così come l'emissione di Azioni appartenenti solo ad una o ad alcune categorie, sarà possibile solo previa approvazione da parte delle assemblee speciali dei Soci titolari delle singole categorie di Azioni, ferme restando le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

Art. 6.5) Nel caso in cui un Socio titolare di Azioni appartenenti ad una sola categoria ai sensi dello Statuto dovesse acquistare o sottoscrivere, a qualunque titolo, altre Azioni appartenenti ad una categoria diversa, le nuove Azioni così acquistate o sottoscritte si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria di quelle già detenute da tale Socio.

Art. 6.6) Gli aumenti del capitale sociale possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Art. 6.7) I Soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri e le condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili in particolare dalla Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del 19 luglio 2005 n. 1058, pubblicata sulla G.U. n. 188 del 13/08/2005, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta di risparmio da soggetti diversi dalle Banche, tutte come eventualmente in futuro modificate.

Art. 6.8) Le Azioni sono nominative ed indivisibili. **Art. 6.9)** Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Art. 7) Definizioni

Ai fini del presente Statuto:

(a) per "Azioni": si intendo le azioni della Società a qualunque categoria esse appartengano;

(b) per "Soci": si intendono i soci della Società e, se non diversamente specificato, sia quelli titolari di azioni di categoria A, sia quelli titolari di azioni di categoria B;

(c) per "trasferire" o "Trasferimento" si intende qualsiasi tipo di atto di disposizione tra vivi, in qualsiasi forma ed in base a qualsiasi negozio giuridico (quali ad esempio vendita, permuta, do-

nazione, trasferimento del mandato fiduciario, dazione in pagamento), anche a titolo gratuito, o in dipendenza di qualsiasi deliberazione o atto societario (quali ad esempio conferimento, fusione, scissione, liquidazione), che causi, direttamente o indirettamente, il trasferimento a persone fisiche o giuridiche o altri enti della proprietà (inclusa la nuda proprietà) o di qualsiasi diritto reale di godimento (ad esclusione quindi del pegno).

I termini definiti al singolare si intendono e saranno utilizzati anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Art. 8) Diritto di covendita dei Soci titolari di Azioni A

(a) Ogni Trasferimento di Azioni da parte di un socio titolare di Azioni di categoria B (di seguito il "Socio Cedente") ad un terzo cessionario anche già Socio (di seguito il "Terzo Acquirente"), sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo, sarà subordinato al diritto di ciascuno dei Soci titolari di Azioni A di vendere contestualmente anche la piena ed esclusiva proprietà delle proprie Azioni nei limiti, nei modi e alle condizioni di cui al presente articolo 8 (di seguito il "Diritto di Covendita").

(b) Ai fini di permettere ai Soci titolari di Azioni A l'esercizio del Diritto di Covendita, il Socio Cedente darà comunicazione scritta ai Soci titolari di Azioni A (di seguito l'"Avviso di Trasferimento") della propria intenzione di procedere ad un Trasferimento di Azioni, a qualunque titolo, indicando le Azioni oggetto di Trasferimento, ogni altra condizione e termine concordato con il Terzo Acquirente (incluso il prezzo e le modalità di pagamento, qualora il Trasferimento sia a titolo oneroso), nonché ogni altra informazione necessaria per i Soci titolari di Azioni A al fine dell'esercizio del Diritto di Covendita.

(c) Entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'Avviso di Trasferimento, ciascuno dei Soci titolari di Azioni A potrà comunicare al Socio Cedente se intende esercitare il Diritto di Covendita, inviando comunicazione scritta al Socio Cedente in tal senso.

(d) Qualora un Socio titolare di Azioni A non provveda ad effettuare la comunicazione di cui al punto (c) che precede entro i suddetti 20 (venti) giorni, tale omissione sarà considerata come rinuncia al Diritto di Covendita da parte di tale Socio titolare di Azioni A soltanto in relazione a

quello specifico Trasferimento, fermo restando che, ove il Socio Cedente non provvedesse a dare esecuzione al Trasferimento oggetto dell'Avviso di Trasferimento entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei suddetti 20 (venti) giorni, esso non potrà procedere ad un Trasferimento di Azioni senza osservare nuovamente quanto previsto in questo articolo 8.

(e) Qualora effettuati la comunicazione di cui al punto (c) che precede al Socio Cedente entro i suddetti 20 (venti) giorni, il Socio titolare di Azioni A avrà diritto, e il Socio Cedente sarà obbligato, a fare in modo che al Socio titolare di Azioni A sia consentito di vendere al medesimo Terzo Acquirente (i) una percentuale delle Azioni di proprietà del Socio titolare di Azioni A pari alla percentuale delle Azioni di proprietà del Socio Cedente trasferita al Terzo Acquirente (così, a mero titolo di esempio, ove il Socio Cedente trasferisse il 5% delle sue Azioni, ogni Socio titolare di Azioni A avrà diritto di vendere il 5% delle Azioni da esso possedute); o (ii) nel caso in cui a seguito del Trasferimento di Azioni effettuato dal Socio Cedente le Azioni complessive possedute dal Socio titolare di Azioni di categoria B nel capitale della Società dovessero risultare pari o inferiori al 50% del capitale sociale, a scelta del Socio titolare di Azioni A, tutte le Azioni di sua proprietà o una percentuale di esse determinata ai sensi del precedente punto (i). In entrambi i suddetti casi il Socio titolare di Azioni A potrà vendere al Terzo Acquirente le proprie Azioni, nella misura sopra indicata, al medesimo prezzo (in proporzione alle Azioni vendute) e alle medesime condizioni previste per il Trasferimento della Azioni da parte del Socio Cedente al medesimo Terzo Acquirente, restando inteso che, anche ove il Socio Cedente rilasciasse al Terzo Acquirente dichiarazioni e garanzie e/o assumesse obbligazioni di indennizzo nei suoi confronti, il Socio titolare di Azioni A non rilascerà alcuna dichiarazione o garanzia e non assumerà alcun obbligo di indennizzo.

(f) Se il corrispettivo offerto dal Terzo Acquirente per il Trasferimento delle Azioni del Socio Cedente non esiste, non può essere determinato per qualsiasi ragione o non è costituito, in tutto o in parte, da denaro, o se il Trasferimento riguardasse la nuda proprietà, ciascuno dei Soci titolari di Azioni A avrà il diritto di chiedere, entro il termine di cui al precedente punto (c), che

venga determinato il corretto valore di mercato delle Azioni del Socio Cedente oggetto di Trasferimento in base alla seguente procedura:

(i) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte del Socio Cedente della richiesta del Socio titolare di Azioni A di cui al presente punto (f), i Soci titolari di Azioni A e il Socio Cedente nomineranno un soggetto scelto di comune accordo tra le primarie banche d'investimento o società di revisione (di seguito l'"Esperto"), o, se le parti non fossero in grado di raggiungere un accordo o il soggetto scelto non intendesse accettare la nomina, scelto, tra i medesimi soggetti sopra indicati, dal presidente del Tribunale di Vicenza ad istanza della parte più diligente;

(ii) l'Esperto fornirà la sua determinazione del corretto valore di mercato delle Azioni del Socio Cedente oggetto di Trasferimento entro 40 (quaranta) giorni dalla sua nomina, fermo restando che per "corretto valore di mercato" deve intendersi il valore delle Azioni determinato come corrispettivo che una terza parte di buona fede pagherebbe per Azioni della Società pari a quelle oggetto del Trasferimento in una transazione a valori di mercato, determinato in conformità alle appropriate metodologie applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per società operanti nello stesso settore o in settori simili;

(iii) entro 20 (venti) giorni da quello in cui l'Esperto avrà comunicato per iscritto al Socio Cedente e ai Soci titolari di Azioni A la sua determinazione del corretto valore di mercato delle Azioni del Socio Cedente oggetto di Trasferimento, ognuno dei Soci titolari di Azioni A avrà il diritto di esercitare il Diritto di Covendita e il prezzo che il Socio titolare di Azioni A avrà diritto di ricevere a fronte della vendita delle proprie Azioni sarà pari (in proporzione alle Azioni vendute) al valore delle Azioni del Socio Cedente come sopra determinato dall'Esperto.

(g) Nel caso in cui il Terzo Acquirente non voglia acquistare o comunque non acquisti le Azioni del Socio titolare di Azioni A ai sensi di quanto precede, il Socio Cedente sarà obbligato ad acquistare dal Socio titolare di Azioni A che abbia esercitato il Diritto di Covendita, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni di cui ai precedenti punti (e) o (f), le Azioni che questi avrebbe avuto diritto di vendere al Terzo Acquirente ai sensi delle previsioni che precedono, altrimenti non potrà procedere al Trasferimento delle proprie A-

zioni al Terzo Acquirente.

(h) In caso di esercizio del Diritto di Covendita, l'esecuzione della vendita delle Azioni del Socio titolare di Azioni A che lo abbia esercitato avverrà contemporaneamente a e nel medesimo luogo dell'esecuzione del Trasferimento al Terzo Acquirente delle Azioni del Socio Cedente.

(i) Il Diritto di Covendita non spetterà al Socio titolare di Azioni A che vi abbia rinunciato per iscritto.

(l) In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, l'acquisto della proprietà di (o di un diritto reale di godimento su) Azioni non sarà efficace nei confronti della Società e, pertanto, l'eventuale acquirente non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Azioni in tal modo acquistate.

(m) A titolo di chiarimento, si precisa che (i) ogni comunicazione prevista nel presente articolo 8 dovrà essere effettuata mediante consegna di persona con ricevuta di consegna, raccomandata A.R. o corriere espresso con ricevuta di consegna, inviati al domicilio del destinatario risultante dal Libro dei Soci, e (ii) ogni volta che nel presente articolo 8 è previsto che una comunicazione debba essere effettuata o inviata entro un certo termine, si deve intendere che entro il medesimo termine tale comunicazione dovrà essere pervenuta al suo destinatario.

(n) Le previsioni di cui al presente articolo 8 relative al Diritto di Covendita non si applicano ai trasferimenti da un Socio titolare di Azioni B a favore di società controllate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1, codice civile.

Art. 9) La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO IV RECESSO

Art. 10) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo 10;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del

valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) la creazione di nuove categorie di Azioni speciali dotati di diritti diversi da quelli previsti nello Statuto;

i) la modifica dei diritti delle Azioni;

l) la proroga del termine;

m) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle Azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle Azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazio-

ne del valore sopra indicato nei quindici (15)

giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea nel cui ordine del giorno siano previste delibere che possano dar luogo al diritto di recesso a norma di statuto.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale della cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349 comma primo C.C..

Gli amministratori offrono in opzione le Azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle Azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptate.

Le Azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle Azioni, le Azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma terzo C.C..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 comma secondo, terzo quarto comma C.C.; ove l'op-

posizione sia accolta la Società si scioglie.

TITOLO V ASSEMBLEA

Art. 11) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci sia titolari delle Azioni di categoria "A" che delle Azioni di categoria "B" e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, fermo restando quanto previsto dallo Statuto in merito all'Assemblea Speciale dei Titolari di Azioni A (anche con riferimento a quanto previsto al successivo articolo 23 in caso di emissione di nuove azioni di categoria "A").

L'assemblea delibera in sede ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 12) L'organo competente deve convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, con i seguenti mezzi, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea: lettera raccomandata a.r., e-mail, fax, c.d. raccomandata a mano, agli indirizzi o numeri che risultano dal libro soci.

Art. 13) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'art. 2364 C.C., accertate di volta in volta dall'organo amministrativo con deliberazione presa prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo dovrà altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio o più soci che detengano nel complesso almeno un decimo del capitale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, fermo restando il disposto dell'art 2367 ultimo comma C.C..

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. **Art. 14)** Sono valide le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, svoltesi con intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15) I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta nel rispetto di quanto dispone l'art. 2372 C.C..

Art. 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario che può essere anche non socio, e se necessario due scrutatori, scegliendoli fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

Art. 17) Il verbale delle assemblee deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se

abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19) Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 del Codice Civile. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci, nonché quelli che abbiano depositato le Azioni presso la sede sociale o gli eventuali istituti di credito indicati nella convocazione.

Art. 20) Fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto e quando norme inderogabili di legge richiedano diverse maggioranze, l'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Art. 21) Per le materie di seguito elencate l'assemblea sarà regolarmente costituita e dovrà deliberare con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o a mezzo delega almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale:

(a) deliberazioni di aumento o riduzione del capitale sociale (con la sola eccezione delle deliberazioni di riduzione e successivo aumento del capitale sociale assunte nella situazione di cui all'art. 2447 cod. civ. sino al limite del capitale esistente prima della deliberazione);

(b) deliberazioni relative ad operazioni di fusione, scissione o trasformazione, salvo quanto oltre previsto al successivo art. 30) lettera i), in caso di fusione/scissione di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ., che potranno essere deliberate dall'organo amministrativo;

(c) deliberazioni di emissione di prestiti obbligazionari;

(d) modifiche dello statuto;

(e) deliberazioni di liquidazione volontaria.

Art. 22) Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal

libro dei soci.

Art. 23) A norma dell'art. 2376 cod. civ., gli azionisti titolari di Azioni di categoria A si riuniscono in apposita assemblea speciale (Assemblea Speciale dei Titolari di Azioni di categoria A) al fine di:

- approvare ai sensi di legge le delibere dell'assemblea di modifica dei diritti delle Azioni di categoria A e l'emissione di nuove Azioni di categoria A;
- nominare due membri del consiglio di amministrazione;
- nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

All'assemblea speciale dei Titolari di Azioni di categoria "A" si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria ed in quanto compatibili gli articoli dello statuto relativi all'assemblea generale.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art. 24) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di sette membri, anche non Soci.

I Soci titolari di Azioni di categoria A avranno il diritto di nominare direttamente due amministratori su cinque, con le modalità previste dal precedente articolo 23.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore nominato dai Soci titolari di Azioni di categoria A ai sensi di quanto precede, non si procederà a cooptazione, ma esso dovrà essere sostituito da un altro amministratore nominato dai Soci titolari di Azioni di categoria A. Il nuovo amministratore così designato scadrà insieme con quelli in carica al momento della sua nomina.

Il diritto di nomina di due amministratori da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A verrà definitivamente meno alla data di approvazione del bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio 2016 oppure, nel caso in cui la Società non approvasse un bilancio consolidato, del suo bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2016.

Gli amministratori diversi da quelli nominati dai Soci titolari di Azioni di categoria A ai sensi di quanto precede, vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più degli amministratori nominati dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Se viene meno la maggio-

ranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

L'Assemblea dei soci, con l'unanimità dei voti rappresentanti l'intero capitale sociale, può deliberare la nomina di tutti i membri del consiglio di amministrazione all'unanimità (nel qual caso non sarà necessario lo svolgimento di un'assemblea dei Soci titolari di Azioni di categoria A).

L'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, può deliberare la nomina di tutti i membri del consiglio di amministrazione, nell'ipotesi in cui l'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria A non deliberasse in tal senso, a causa sia di una espressa rinuncia dell'esercizio di tale diritto, che a causa dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea speciale stessa. Gli amministratori durano in carica per il numero di esercizi determinato dall'assemblea al momento della loro nomina, nei limiti consentiti dalla legge, (anche con riferimento agli amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni di categoria A) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 25) Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni. L'organo amministrativo può anche, nei limiti di legge, nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio potrà altresì nominare un segretario da scegliersi anche tra persone non componenti il Consiglio stesso.

All'organo amministrativo potrà essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continua-

tiva, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando la sua convocazione sia richiesta da almeno un Amministratore, dal Collegio Sindacale, o da tanti azionisti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La convocazione sarà fatta dal Presidente nel luogo indicato nel relativo avviso.

Tra il giorno del ricevimento della convocazione e quello fissato per l'adunanza dovranno intercorrere almeno cinque giorni. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o e-mail. In caso di urgenza il Presidente o chi per esso, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione con telegramma o a mezzo telefax o e-mail, con un preavviso di almeno 48 ore. Nel caso in cui, a fronte della richiesta formulata da due consiglieri di amministrazione, il presidente o gli amministratori delegati non provvedano tempestivamente alla convocazione del consiglio di amministrazione, i suddetti amministratori avranno la facoltà di provvedere direttamente alla convocazione.

Le riunioni di Consiglio potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione telematica quali sistemi di videoconferenza o teleconferenza, purché tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti; verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio deve considerarsi tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura del verbale e la sottoscrizione da parte di entrambi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

Non è consentito il voto per delega.

Art. 27) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo del Segretario.

L'uno e l'altro sottoscriveranno i relativi verba-

li.

Art. 28) Agli Amministratori compete, oltre all'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro Ufficio.

Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere, senza limitazioni di sorta, tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ritenuti opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, fatta eccezione per quelli che la legge o il presente statuto riservano tassativamente, a deliberazione e/o preventiva autorizzazione, all'assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo ha quindi fra l'altro, la facoltà di procedere ad acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in Società, costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze in altre aziende o società anche sotto forma di conferimenti, assumere obbligazioni, anche cambiarie, contrarre mutui, consentire iscrizioni, cancellazioni, surroghe e qualsivoglia annotazione ipotecaria anche senza riscossione del credito, rinunciare ad ipoteche legali, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Provinciali del Tesoro, le Banche e gli Istituti di Credito compresi quelli di emissione, ed in genere presso qualunque altro Ufficio pubblico o privato, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico e privato da qualsivoglia responsabilità.

L'Organo Amministrativo decide altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione, nominando all'uopo Avvocati e Procuratori, sui compromessi e sulle transazioni e potranno inoltre nominare arbitri amichevoli compositori.

Spetta alla competenza dell'Organo Amministrativo la nomina, revoca o licenziamento di Direttori Generali, e speciali, con determinazione dei relativi poteri.

Art. 30) Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate ad amministratori e/o procuratori :

(a) adozione di o modifiche a piani industriali e business plan;

(b) adozione del o modifiche al budget annuale;

(c) acquisto, a qualunque titolo, di beni immobili o diritti reali immobiliari;

(d) acquisti, a qualunque titolo, di partecipazio-

ni in società o altri enti, aziende, rami d'azienda che non siano espressamente previsti nel piano industriale o nel budget approvato dal consiglio di amministrazione;

(e) affitto o locazione, in qualità di conduttore o locatore, di aziende, rami d'azienda o immobili non previsti nel piano industriale o nel budget approvato dal consiglio di amministrazione;

(f) vendita, conferimento, permuta o cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, immobili, diritti reali immobiliari, aziende o rami di azienda;

(g) concessione di finanziamenti o garanzie, reali o personali, a terzi;

(h) singoli investimenti, diversi da quelli indicati nei precedenti punti, non espressamente previsti nel piano industriale o nel budget approvato dal consiglio di amministrazione e di valore unitario superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00);

(i) emissione di strumenti finanziari, nei limiti consentiti dalla legge, e deliberazioni relative a fusioni o a scissioni, nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.;

(l) definizione delle istruzioni di voto e designazione del relativo delegato per l'espressione del voto per conto della Società nell'assemblea ordinaria e straordinaria di società partecipate che sia chiamata a deliberare (i) su una delle materie elencate nei punti da (a) a (e) del precedente articolo 21, o (ii) sulla nomina degli organi sociali;

(m) rapporti con parti correlate ai sensi dello IAS 24;

(n) proposta all'assemblea di distribuzione di dividendi

(o) cessione dell'unica azienda sociale.

Art. 31) La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado e davanti a qualunque autorità giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito delle rispettive deleghe conferite; la sottoscrizione apposta dal Vice Presidente di per sé sola comprova l'assenza od impedimento del Presidente.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Art. 32) Salvo quanto di seguito previsto l'assemblea provvede a norma di legge ogni triennio e quindi con riferimento all'approvazione del bilan-

cio relativo all'esercizio del terzo anno alla nomina di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale.

I Soci titolari di Azioni di categoria A avranno il diritto di nominare direttamente un sindaco effettivo e un sindaco supplente, con le modalità previste dal precedente articolo 23.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il sindaco effettivo nominato dai Soci titolari di Azioni di categoria A ai sensi di quanto precede, in quanto dimissionario, revocato, decaduto o comunque non più in carica, lo stesso sarà sostituito, fino alla successiva assemblea, dal sindaco supplente nominato dai Soci titolari di Azioni di categoria A. Nel corso della successiva assemblea il nuovo sindaco effettivo dovrà essere nominato dai Soci titolari di Azioni di categoria A.

I sindaci diversi da quelli nominati dai Soci titolari di Azioni di categoria A vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Sindaci nominati dall'assemblea, subentra, sino alla successiva assemblea, il supplente nominato dall'assemblea.

L'Assemblea dei soci, con l'unanimità dei voti rappresentanti l'intero capitale sociale, può deliberare la nomina di tutti i membri del Collegio Sindacale all'unanimità (nel qual caso non sarà necessario lo svolgimento di un'assemblea dei Soci titolari di Azioni di categoria A).

L'Assemblea determina l'emolumento spettante a ciascun sindaco effettivo nei limiti di legge. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 del C.C. e seguenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o, in sua assenza, il sindaco più anziano di età.

Al Collegio Sindacale è altresì attribuita la revisione legale dei conti il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., salvo che, per diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o per obbligo di legge, il controllo contabile venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII IL REVISORE CONTABILE

Art. 33) Verificandosi i presupposti di legge o per volontà dell'assemblea, il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

- esercita comunque le funzioni previste dalla legge L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO IX BILANCIO ED UTILI

Art. 34) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro i termini di legge a compilare il bilancio, redatto sulla base delle vigenti norme.

Art. 35) Relativamente agli utili netti risultanti dal bilancio il 5% (cinque per cento) sarà desti-

nato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il restante sarà distribuito ai soci in proporzione alle Azioni possedute, salvo che l'assemblea ne deliberi il riporto a nuovo in tutto o in parte. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili.

Nel caso si rendessero necessari finanziamenti da parte dei soci, gli stessi saranno da considerarsi infruttiferi, salvo patto contrario. **TITOLO X LIQUIDAZIONE - CONTROVERSIE - CLAUSOLA DI RINVIO**

Art. 36) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 37) Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci,

da o contro i liquidatori, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Art. 38) Per quanto non previsto nel presente statuto si richiama il Codice Civile.

F.to Lamberto Cuppini

" LUIGI STAME NOTAIO